



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 17 ottobre 2014, n. 317

D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.- Procedura di VIA per progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n.3 aerogeneratori per una potenza complessiva paria 9,00 MW, nel Comune di Castellaneta (TA) in località "Bellopiede"- Proponente VIVA Srl con sede legale in C.da Gaudella Podere, 370, 74011 - Castellaneta (TA) Cod. AU- E/195/2007- VIA\_ASSN583.

L'anno 2014 addì 17 del mese di ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio VIA/VAS, dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 31/07/2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota depositata il 3/7/2012 ed acquisita al prot. n. 5560 del 10/7/2012, la Viva srl, in qualità di proponente, formulava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, trasmettendo gli elaborati allo scopo; detta istanza veniva spontaneamente rettificata con nota del 18/7/2012 acquisita al prot. n. 6306 del 2/8/2012, a causa di un precedente errore di forma;

con nota prot. 7788 del 25/9/2012 l'Ufficio VIA/VAS chiedeva alla Società proponente di produrre e consegnare integrazioni documentali per il perfezionamento dell'istanza, ai sensi dell'art. 23 comma 4 Dlgs 152/2006;

con nota prot. 8594 del 19/10/2012 l'Ufficio VIA/VAS trasmetteva le osservazioni prodotte dalla società Green Castellaneta Il fase srl, con nota del 24/9/2012, acquisita al prot. n. 8250 15/10/2012, in ordine ad aspetti di reciproca localizzazione tra i progetti;

con nota depositata il 26/10/2012 acquisita al prot. n. 8998 del 30/10/2012, la società proponente trasmetteva le integrazioni precedentemente richieste dall'Ufficio VIA/VAS;

con nota depositata il 5/11/2012 ed acquisita al prot. n. 9280 del 6/11/2012 la Società proponente riscontrava le osservazioni pervenute dalla Green Castellaneta Il fase srl, contestandole nel merito;

con nota registrata sia al prot. 9642 che al 9646 del 19/11/2012 l'Ufficio VIA/VAS dava seguito alle integrazioni pervenute, attestando la completezza della documentazione progettuale di cui all'istanza in atti ed invitando le autorità competenti ex art. 25 del DLgs 152/2006 ad esprimere il proprio parere; con nota prot. 12077 del 20/12/2013 comunicava l'avvio del procedimento chiedendo ancora l'espressione dei pareri da parte delle stesse amministrazioni;

con nota del 6/3/2014 acquisita al prot. n. 2933 del 20/03/2014 l'Autorità di Bacino effettuava una specifica richiesta di integrazioni documentali, ai fini dell'espressione del proprio parere di competenza;

con nota del 9 giugno acquisita al prot. n. 5546 del 10/6/2014, Arpa Puglia esprimeva un parere di non compatibilità sul piano ambientale dell'iniziativa.

Il Comitato Regionale per la VIA si esprimeva sull'iniziativa in oggetto nell'ambito della seduta del 24/6/2014, pronunciando parere non favorevole, trasmesso all'Ufficio con nota acquisita al prot. n. 6179 del 27/6/2014, tenendo in conto i seguenti ulteriori pareri, acquisiti e discussi in quella sede:

- Provincia di Taranto, Settore Ecologia ed Ambiente, Servizio Valutazione di Impatto Ambientale, depositato il 24/6/2014 ed acquisito in pari data al prot. n. 6179 e, successivamente, al prot. n. 6329 del 3/7/2014, contenente la seguente conclusione: "l'intervento è ritenuto non compatibile dal punto di vista ambientale";

- Autorità di Bacino della Puglia: nota 7739/2014 acquisita al prot. n. 6157 del 26/6/2014 con cui si segnala che, a fronte della richiesta di integrazioni di cui alla propria precedente comunicazione, rimasta disattesa: "il parere della scrivente Autorità è da intendersi negativo per tutte le opere che interferiscono con le aree soggette ai vincoli di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI".

Considerato che:

con nota prot. n. 6655 del 16/7/2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS indicava per il giorno 31/07/2014 una Conferenza di Servizi al fine di prendere atto del parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 24/06/2014; alla nota di convocazione della conferenza venivano allegati i pareri delle Amministrazioni/Enti interessati pervenuti nell'ambito del procedimento di V.I.A..

Nella succitata Conferenza la Società non opponeva osservazioni al parere del Comitato VIA, chiedendo per la consegna delle proprie controdeduzioni ulteriore tempo, in aggiunta a quello già assegnato ai sensi dell' art. 15 comma 3 L.R. 4/2014.

Nella stessa sede veniva acquisita e letta alle parti intervenute nota del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, nota prot. n. AOO\_145/10023 con cui si effettuava richiamo alla delega conferita al Comune di Castellaneta, giusta DGR 1207 del 25/5/2010, per le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 MW.

Con nota prot. n. 7930 dell' 11/09/2014, l'Ufficio VIA/VAS provvedeva a inviare preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

La società presentava osservazioni al preavviso di diniego, unitamente a documentazione tecnica in allegato, con nota acquisita al prot. n. 8473 del 30/09/2014, successivamente oggetto di istruttoria da parte del Comitato regionale per la VIA in data 14/10/2014, riconvocato allo scopo.

Rilevato che:

il Comitato regionale per la V.I.A. nelle proprie conclusioni del parere espresso nella seduta del 14/10/2014 riferiva, in particolare, che:

"è necessario precisare che la valutazione di incidenza ha avuto esito negativo a causa della localizzazione dell'impianto in una fascia territoriale che svolge funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, in quanto fraposta a diverse aree protette; pertanto, l'impatto risulta insostenibile da parte dell'ecosistema soprattutto con riferimento all'avifauna. Appare inoltre del tutto sottostimata la percentuale di sottrazione di suolo a carico del progetto, valutazione ancor più erronea se si considerano gli impatti cumulativi dovuti alla presenza di impianti FER (fotovoltaico a terra) presenti nell'intorno.

Le osservazioni prodotte con particolare riferimento alla "modificazione delle abitudini" dell'avifauna presente non risultano supportate da alcuno studio scientifico - specialistico, tanto meno da attività di monitoraggio. (ed infine) "Considerato tutto quanto sopra, evidenziata l'alta sensibilità ambientale dell'area, visti i pareri pervenuti, il Comitato di Impatto Ambientale conferma il giudizio sfavorevole di compatibilità ambientale al progetto proposto".

Detto parere veniva trasmesso all'Ufficio VIA/VAS con nota acquisita al prot. n. 9203 del 15/10/2014.

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 24/6/2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 31/07/2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii. (nota prot. n. 7930/2014), la società proponente ha trasmesso controdeduzioni con nota prot. n. 8473 del 30/09/2014;

ACQUISITO il parere finale reso dal Comitato Regionale per la V.I.A in data 14/10/2014, anch'esso allegato al presente atto a costituirne parte integrante, viste le controdeduzioni e i pareri pervenuti;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;  
VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente

regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri resi dal Comitato regionale per la VIA in data 24/6/2014 e in data 14/10/2014 e alle risultanze della conferenza di servizi del 31/7/2014, visti altresì i pareri pervenuti, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica costituito da n.3 aerogeneratori per una potenza complessiva paria 9,00 MW, nel Comune di Castellaneta (TA) in località "Bellopede da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA) proposto dalla Società VIVA Srl con sede legale in C.Da Gaudella Podere, 370 in Castellaneta (TA);

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellaneta, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---